

Abbiamo ricevuto la Vostra lettera che Vi ritrascriviamo integralmente in segno di accordo e accettazione:

“

Bergamo, 23/11/2018

RACCOMANDATA AR

Spett.  
COMUNE DI SOZZAGO  
PIAZZA BONOLA 1  
28060 SOZZAGO NO

**Oggetto: adeguamento della convenzione di tesoreria alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE n. 2015/2366/UE del 25 novembre 2015 sui servizi di pagamento, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 che modifica il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.**

*Egregi Signori,*

facciamo riferimento alla convenzione di tesoreria e cassa stipulata dal Vostro Ente con la scrivente Banca (la “**Convenzione**”), al fine di proporvi il presente atto integrativo alla Convenzione (l’“**Atto Integrativo**”) con l’obiettivo di rendere la Convenzione medesima pienamente conforme alla normativa europea e nazionale sui servizi di pagamento.

*Premesso che*

- A) la Direttiva Europea n. 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (di seguito la “**Direttiva**” o “**PSD2**”) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, è stata recepita nell’ordinamento italiano tramite l’emanazione del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 (il “**Decreto 218**”), che modifica il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, 11 (il “**Decreto 11**”);
- B) il Decreto 218 abroga, a decorrere dal 1 gennaio 2019, l’art. 37, comma 6, del Decreto 11, recante una normativa disposizione transitoria sull’applicazione del Decreto 11 in relazione ai pagamenti che interessano amministrazioni pubbliche;
- C) con circolare del 15 giugno 2018, n. 22 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 157 del 09/07/2018, (la “**Circolare MEF**”), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto opportuno individuare, in previsione dell’applicazione della Direttiva e del Decreto 218, i principi che investono specificamente il mondo dei pagamenti pubblici, le peculiarità del servizio di tesoreria, gli aspetti che possono incidere sul rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il suo tesoriere/cassiere, le soluzioni di carattere contabile per consentire la corretta applicazione dei principi della Direttiva e del Decreto 218;

- D) la Circolare MEF ha chiarito che l'applicazione delle disposizioni di cui alla Direttiva e al Decreto 218, obbligatorie per espressa disposizione normativa, riguarda aspetti convenzionali che la predetta Circolare MEF ritiene non modifichino in modo significativo il rapporto contrattuale tra la pubblica amministrazione e la Banca tesoriera e pertanto, anche al fine di ripristinare il sinallagma contrattuale, la Circolare MEF reputa sufficiente – fatta salva l'eventuale diversa valutazione di ciascun Ente - un adeguamento della Convenzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, da effettuare entro il 1 gennaio 2019, senza necessità di esperire una nuova procedura di affidamento. L'Ente, a seguito di una propria autonoma valutazione, ritiene che le modifiche apportate alla Convenzione dal presente Atto Integrativo siano da ritenersi non sostanziali;
- E) le disposizioni di cui alla Direttiva e al Decreto 218, nelle parti applicabili alle amministrazioni pubbliche, richiedono pertanto un adeguamento della Convenzione;

*Per questi motivi*

la Banca e l'Ente, al fine di rendere l'attuale Convenzione pienamente conforme alla Direttiva e al Decreto 11 così come modificato dal Decreto 218 nonché in applicazione della Circolare MEF, intendono modificare la Convenzione medesima nelle parti qui di seguito indicate.

## **1. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

### **1.1 Tempi di esecuzione dei pagamenti**

1.1.1 Le Parti, con riferimento alle tempistiche di esecuzione dei pagamenti, si impegnano a rispettare quanto previsto dall'art. 20 del Decreto 11 il quale prevede che *"Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine massimo può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa"*.

1.1.2 Con riferimento al momento della ricezione dell'ordine di pagamento, considerata la necessità per la Banca di esperire i previsti controlli e verifiche preliminari affidate al tesoriere (a mero titolo di esempio, la verifica della capienza dello stanziamento di bilancio, la verifica dei vincoli di destinazione dei finanziamenti, ecc.), le Parti convengono di individuare il momento della ricezione dell'ordine di pagamento, come inteso dall'art. 15 del Decreto 11, al termine degli adempimenti in capo alla Banca previsti dalla Convenzione e cioè quando la disposizione di pagamento è pronta per essere trasferita alle procedure di pagamento. In particolare si conviene che la Banca avrà la facoltà, al fine di eseguire gli adempimenti a cui la medesima è tenuta, di far slittare in avanti il termine di ricezione – rispetto alla data in cui il mandato è pervenuto materialmente alla Banca – al massimo di una Giornata Operativa, lasciando un'ulteriore Giornata Operativa per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento su supporto cartaceo.

1.1.3 Ai fini del presente Atto Integrativo, per *Giornata Operativa*, si intende un giorno, diverso dal sabato, dalla domenica e dalle festività nazionali o locali, in cui il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express*), che utilizza una singola piattaforma condivisa ed è entrato in funzione il 19 novembre 2007 (TARGET2), è in funzione per il regolamento dei pagamenti in euro.

## 1.2 Rimborso incondizionato nel SEPA Direct Debit

1.2.1 Nel caso in cui un soggetto pagatore richieda – nei casi in cui sia riconosciuto ai sensi dell'art. 13 del Decreto 11 – il rimborso (c.d. *refund*) entro otto settimane dalla data di addebito di un SEPA Direct Debit (c.d. "SDD"), tali richieste di rimborso saranno soddisfatte direttamente dalla Banca con un movimento di propria iniziativa, mediante sospeso di pagamento sulla contabilità dell'Ente, che sarà successivamente regolarizzato sotto il profilo contabile dall'Ente medesimo.

1.2.2 La Banca, in caso di richiesta di rimborso procederà ad addebitare il conto dell'Ente corrispondendo alla banca del debitore, su richiesta di quest'ultima, gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito. In tal caso la Banca viene autorizzata fin d'ora dall'Ente ad addebitare sul conto di tesoreria gli importi che le venissero addebitati dalla banca del debitore per compensazione in relazione a tale periodo, in conformità a quanto previsto di *Rulebook del SEPA Direct Debit Core*.

## 1.3 Criterio di ripartizione delle spese, divieto di decurtazione di importo e di surcharge

1.3.1 L'Ente, ai sensi degli artt. 3 e 18 del Decreto 11, nell'ordinare alla Banca una disposizione di pagamento, autorizza fin d'ora la Banca ad addebitare i costi dovuti per l'operazione di pagamento richiesta in aggiunta rispetto alla somma da trasferire al beneficiario. Tale somma non potrà essere decurtata dalla Banca.

1.3.2 Resta inteso che, qualora l'Ente, in qualità di beneficiario di un pagamento, accetti uno strumento di pagamento per il quale la Banca richiede il riconoscimento di una commissione, il pagamento di questa commissione non può essere addebitato al pagatore, ma deve essere sostenuto dall'Ente stesso.

## 2. ULTERIORI DISPOSIZIONI

2.1 In linea con quanto chiarito dalla Circolare MEF, le Parti riconoscono che in virtù del rapporto intercorrente tra l'Ente e la Banca, i conti di tesoreria non rientrano nel novero dei conti di pagamento accessibili on-line ai sensi della Direttiva e del Decreto 11, né trovano applicazione le disposizioni relative ai requisiti di sicurezza per i pagamenti elettronici. Non sono pertanto applicabili a tali conti le fattispecie di accesso mediante le c.d. "terze parti".

2.2 Quanto previsto nel presente Atto Integrativo si applica in deroga e nonostante altre eventuali previsioni contrarie rispetto a quanto contenuto nella Convenzione in relazione ai medesimi argomenti. La Convenzione resta valida e viene qui confermata per ogni altra previsione.

- 2.3 Le Parti si impegnano a rispettare, per quanto di rispettiva competenza ed in quanto compatibili con l'attività svolta dalla Banca e dell'Ente, le ulteriori disposizioni contenute nella Direttiva e nel Decreto 11 come modificato dal Decreto 218.
- 2.4 L'Atto Integrativo costituisce la manifestazione di un'intesa intervenuta fra le Parti in merito alle modifiche da apportare al testo della Convenzione e non potrà in alcun caso e in alcun momento considerarsi come avente effetto novativo sul rapporto negoziale in essere tra le stesse in forza della Convenzione, rimanendo pertanto, per quanto quivi non espressamente modificato, fermi e invariati tutti i termini e le condizioni previste dalla Convenzione fino alla scadenza concordata.
- 2.5 Le Parti terranno a proprio carico gli eventuali costi e spese incorsi in relazione all'Atto Integrativo e alle operazioni ad esso conseguenti, tenendosi reciprocamente indenni da qualunque pretesa che possa essere avanzata nei confronti delle medesime in relazione a quanto precede.
- 2.6 Il presente Atto Integrativo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.
- 2.7 Per qualsiasi controversia avente origine dal presente documento, sarà competente in via esclusiva il Foro già previsto per la Convenzione.

### **3. ENTRATA IN VIGORE**

L'Atto Integrativo si concluderà mediante scambio di corrispondenza commerciale e dunque si intenderà perfezionato nel momento in cui la Banca avrà ricevuto dall'Ente l'accettazione del presente Atto Integrativo debitamente sottoscritto fermo restando che l'applicazione delle disposizioni ivi contenute è, in ogni caso, fissata al 1 gennaio 2019.

COMUNE DI SOZZAGO

---

[Nome, Cognome, Qualifica]